



**CNF** Consiglio  
Nazionale  
Forense

**On.le. II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati**

**Alla c.a. Presidente Mario Perantoni**

Oggetto: note riassuntive a margine dell'audizione informale in videoconferenza 8 giugno 2021 nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2102 e abbinate in materia di affidamento dei minori.

Il presupposto della materia oggetto dei progetti di legge è il minore e la sua centralità nel sistema, centralità che è garantita da tutta la normativa nazionale e internazionale che si pone quale primario obiettivo di tutela il “preminente interesse del minore”.

Tale interesse viene declinato in molteplici aspetti: il diritto di essere protetto, il diritto di avere una famiglia, il diritto di essere educato, istruito e accudito.

Cure tutte che dovrebbero essere prestate dalla famiglia di origine che, quindi, dovrebbe essere posta in grado, laddove non lo sia, di poterlo fare con i necessari sostegni, economici e non.

Laddove, di contro, vi siano comportamenti di devianza rispetto alle attese della esplicazione di una adeguata tutela del minore si aprono diversi scenari, ingravescenti, a seconda delle problematiche che emergono che possono portare a limitazioni della responsabilità genitoriale o a ipotesi più gravi quali quelle previste dall'art. 400 c.c. e ss. e - in casi che dovrebbero costituire un limite- alle previsioni di cui alla L. 184/83 che regola l'adozione.

L'impianto porterebbe quindi a ritenere che la situazione del minore che sta al di fuori della sua famiglia costituisca un caso limite, cosa che in realtà non emerge dalla disamina dei dati di cui al “Documento approvato dalla commissione parlamentare per l'infanzia e

l'adolescenza" del 17.1.2018 ove sono state censite diverse migliaia di minori posti in questa situazione e, addirittura, di minori stranieri non accompagnati che sfuggono a qualsiasi controllo.

Sotto questa scorta apparirebbe quindi, in via preliminare, necessario aggiornare il censimento della situazione esistente, al fine di avere una chiara contezza dei numeri che afferiscono al problema.

I dati oggetto del documento allegato, infatti, sono tutt'altro che recenti e attualmente parrebbe che le modalità, anche tecnologiche, oggi esistenti, dovrebbero essere tali da consentire una verifica in tempi rapidi.

Questo quindi l'alveo a cui vorrebbero dare una efficace risposta le proposte di legge poste al mio esame e segnatamente l'A.C. 2102, Bazoli e altri, A.C. 2264 Locatelli e altri, A.C. 2796 Bellucci e altri, A.C. 2897 Ascari e altri, A.C. 1937 Giannone e altri.

I progetti hanno diversi tratti in comune e condividono la necessità di porre rimedio a diversi aspetti problematici dell'attuale normativa in materia.

Preliminarmente, si ritiene che debba essere certamente valorizzata la figura del curatore del minore le cui funzioni dovrebbero essere svolte da un avvocato, debitamente formato e specializzato in proposito, figura a cui peraltro fa riferimento anche la relazione recentemente depositata dal Prof. Luiso.

Non si aderisce, di contro, all'ipotesi tratteggiata da alcuno, in ordine alla creazione di ulteriori figure professionali, ritenendosi che quelle esistenti siano del tutto adeguate, laddove formate e specializzate, a poter ricoprire in modo efficace i ruoli previsti dal procedimento.

Nello stesso senso non si condivide il ricorso al volontariato, risorsa preziosa, ma non adeguata a divenire protagonista di vicende connotate da estrema delicatezza, stante la pesante ingerenza che si viene a realizzare nell'ambito di rapporti tanto intimi e personali quali quelli oggetto dei procedimenti in materia minorile.

Anche le ipotesi di controllo e verifica degli enti deputati ad accogliere i minori appaiono ricorrenti nelle proposte e del tutto condivisibili, immaginando che un impianto che si fondi sulla specializzazione degli addetti ai lavori e ad un efficace controllo delle vicende oggetto dei procedimenti possano far conseguire quel rispetto della tempistica da tutti evocata come indispensabile.

Non può infatti sottacersi che l'ipotesi dell'affidamento eterofamiliare dovrebbe avere, quale sua caratteristica propria, la temporaneità, circostanza che, purtroppo, non si vede realizzata allo stato attuale. Conseguentemente, l'ipotesi che l'affidamento debba essere contenuto in tempistiche certe appare essenziale.

Altro aspetto sul quale appare esservi convergenza è la necessità di un giudice specializzato in ordine al quale si ritiene che sia funzionale la creazione di sezioni specializzate presso ciascun tribunale circondariale, data la necessità di prossimità alle famiglie ed ai minori in difficoltà, da coniugarsi con la conoscenza degli altri soggetti interessati (servizi sociali, reparti di NPI, casa famiglia e strutture).

Perché, inoltre, sia garantito il giusto processo costituzionalmente previsto appare indispensabile non solo che i tempi siano contenuti ma anche che il diritto di difesa dei genitori sia autentico, il che comporta la necessità che gli stessi siano tutelati da un difensore in tutte le fasi del procedimento, in grado di assisterli e renderli edotti degli sviluppi.

Dal punto di vista economico, deve essere quindi garantito un ampio accesso al patrocinio dello Stato che consenta un reale diritto di difesa.

Sempre sotto tale scorta va evidenziato come il sostegno debba essere comunque rivolto al nucleo familiare e non al solo minore, immaginando un progetto di sostegno integrato e monitorato che possa concedere alla famiglia di rientrare in un alveo di normalità, così facendo venire meno le criticità che hanno portato all'applicazione della misura.

Altro aspetto condiviso dalle proposte di legge in oggetto è la necessità, che si condivide totalmente, che ogni decisione in merito al procedimento resti in capo unicamente alla magistratura.

Infine, ma non meno importante, tutte le proposte valorizzano l'istituto dell'ascolto del minore, talune anche ritenendo di abbassare l'età di riferimento, attualmente fissata in 12 anni.

L'ascolto del minore, peraltro obbligatorio in tutti i procedimenti che riguardano la collocazione del minore ed il suo affidamento, appare certamente centrale nella disciplina che ci occupa, ma si concorda sulla circostanza che lo stesso debba essere oggetto di una maggiore specificazione in ordine alla modalità con cui si ritiene di assumerlo, diversamente lasciando libero il campo ad una gestione del tutto libera e talvolta arbitraria dell'istituto, che deve invece essere

gestito da soggetti che abbiano ricevuto una adeguata preparazione specifica. Si ribadisce quindi, nuovamente, la necessità di operatori specializzati.

L'abbassamento dell'età, di contro, non appare condivisibile, ritenendosi che per i bambini di età inferiore a 12 anni possano sovvenire altri strumenti.

In conclusione, in ordine ai richiesti chiarimenti effettuati dalla Commissione si precisa quanto segue:

- Non si ritiene che debba essere previsto un avvocato del minore, piuttosto sottolineando l'opportunità che il curatore del minore sia un avvocato, specializzato e formato in materia minorile, come accade spesso nella prassi dei tribunali. Tale specializzazione dovrebbe partire dai corsi universitari così delineandosi un percorso preciso. Il curatore del minore dovrebbe essere nominato in ogni fascicolo che abbia ad oggetto un minore, non solo nei procedimenti *de potestate* ma anche nelle ipotesi di grave conflitto familiare. Di contro si ritiene che debba essere nominato un difensore d'ufficio ai genitori, alla famiglia, come mi risulta avvenga al tribunale di Milano, che conceda loro di comprendere cosa stia avvenendo.
- Il progetto di sostegno integrato alla famiglia si realizza investendo risorse, in personale e in formazione del personale. E' purtroppo tragicamente vero che gli interventi dei servizi sono spesso pochi rispetto alle esigenze effettive e molto dilatati nel tempo, circostanza che di fatto vanifica la reale possibilità della creazione di un percorso, ritagliato sulle caratteristiche e fragilità della famiglia. Ma se si vuole uscire da questo *impasse* la soluzione passa per un maggior numero di soggetti che possano dedicarsi al sostegno di queste fragilità, con i conseguenti investimenti economici. Solo così si può immaginare di evitare che i bambini che vengono coinvolti siano tutelati dal potenziale *vulnus* di passare da una situazione di difficoltà ad un'altra di sospensione *sine die* dei loro diritti.
- Infine, si ritiene che la legge delega possa essere un valido contenitore di principi esistenti nelle varie proposte di legge, pur sottolineandosi come la maggior parte degli aspetti affrontati (curatore speciale del minore, ripartizione TM e TO, procedimento ex art. 403 c.c.) sono oggetto della proposta contenuta nella relazione del Prof. Avv. Paolo Francesco Luiso del 25.5.2021.

Nel ringraziare per lo spazio e l'attenzione ricevuta, mi è gradito porgere i saluti più cordiali.

Cons. Avv. Daniela Giraudò